

IMPRESE

Così le imprese che esportano possono risparmiare l'Iva

Come risparmiare sull'Iva quando si esporta senza rischiare le sanzioni del fisco?

I soggetti definiti "esportatori abituali" possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito dell'Iva: tale richiesta - denominata "lettera d'intento" - avviene attraverso una apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore, entro determinati limiti quantitativi, per gli acquisti di beni o di servizi per i quali l'esportatore abituale non voglia trovarsi gravato dell'imposta sul valore aggiunto, che altrimenti, sarebbe obbligato a chiedere a rimborso all'Era-rio. I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti: numerazione progressiva; annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi); invio all'Agenzia delle Entrate di un'apposita comunicazione telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva nella quale confluiscono le operazioni realizzate pena l'applicazione dell'imposta.

Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione di sanzioni che tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'espor-



tatore. Per le violazioni commesse nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione telematica dei dati contenuti nelle lettere d'intento, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso contemplato dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97. È la stessa Agenzia delle Entrate che nel 2005 (al paragrafo 5.5. della CM. n.41/E del 26/9/2005) ha ribadito che nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pre-

vista dalla lettera b) del citato articolo 13 (oggi pari ad un ottavo del minimo) entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

In particolare, quindi, in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione, le sanzioni ridotte da Ravvedimento operoso sono le seguenti: senza effettuazione di fornitura in sospensione l'a Sanzione è pari a € 32,25; con effettuazione di fornitura in sospensione "regolari" la Sanzione è pari al 12,50% dell'Iva non applicata (un ottavo); con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari" la Sanzione è pari al 12,50% dell'Iva non applicata più la responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale. Es: la società DUERRE srl non ha inviato la comunicazione della dichiarazione di intento ricevuta a luglio 2012, pur avendo già effettuato forniture in sospensione d'imposta al proprio cliente a luglio, agosto per complessivi 20.000 euro. Per effettuare il ravvedimento, la DUERRE srl invia la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro un anno dalla prima data utile (cioè 16.08.2012) e versa la sanzione commisurata all'Iva che si sarebbe applicata alla fornitura: 20.000 x 21% = 4.200. A questa cifra si applica la riduzione di 1/8, così la somma da pagare con F24 (codice tributo 8911) è pari ad euro 525.

Patrizia Gasparello
Dottore commercialista
Studio Frezza Gasparello

AFFITTI

Il deposito cauzionale non è un obbligo

Vorrei prendere in affitto un fondo registrato come magazzino, servendomi per mettervi della mobilia: il deposito cauzionale è dovuto?

Il deposito cauzionale, che garantisce il locatore per i danni arrecati all'immobile locato e per gli inadempimenti del conduttore, è disciplinato nella legge 392/78 dall'art. 11 per quanto riguarda la locazione ad uso di abitazione e richiamato dall'art. 41 per le locazioni ad uso non abitativo.

Il locatore può rinunciare a richiedere tale garanzia, per cui tale pattuizione non è obbligatoria.

Nel suo caso, occorre individuare la disciplina che regolerà la locazione: se andrà a stipulare un contratto ai sensi della legge sopra citata, con durata pertanto di sei anni rinnovabili per altri sei, il proprietario dell'immobile potrà richiederle la costituzione del deposito cauzionale.

Se, viceversa, nel caso la locazione non fosse collegata all'esercizio di una qualche attività industriale, commerciale od artigianale, il contratto dovesse essere regolamentato dalle norme del codice civile (art. 1571 e segg. tit). Lei potrebbe legittimamente sostenere che il deposito cauzionale non è dovuto, non trovando ivi regolamentazione.

Avv. Vanda Cappelletti
Studio Cappelletti

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

LAVORO

Niente ferie se si è in congedo "straordinario"

Vorrei usufruire del "congedo straordinario" ex L.104/92: durante il congedo maturerò ferie, permessi, mensilità aggiuntive (13esima/14esima)?

La normativa per i congedi retribuiti è ora il D.Lgs 151/2001, dove risiedono sia il congedo parentale "lungo" per bimbi con handicap grave (art.33 D.Lgs 151/01), sia il congedo straordinario biennale per congiunti di portatori di handicap (retribuito o non, art. 42 5° c. 5° ter). Tutti presuppongono handicap grave (art. 3 L.104/92), durata definita (tre anni fino agli otto di età del bimbo o due anni, in totale), frazionamento a giorni; due un'indennità. Tutti escludono maturazione di ferie - mensilità aggiuntive (art. 34-5° c. e 42-5° c.5), salvo includere ratei di mensilità aggiuntive nella sola indennità per congedo straordinario. Dero- ga: l'art. 42 5° c. quater, recentemente modificato. Se userà il congedo straordinario per un periodo continuativo inferiore a sei mesi, maturerà permessi non retribuiti pari alle ferie teoriche maturabili nello stesso periodo. Sulla maturazione di permessi, la legge nulla indica. La verifichi a livello contrattuale.

Mario G. Abramo
Consulente del lavoro

FAMIGLIA

Va messo in regola la collaborazione di un congiunto

Un nuovo contribuente minimo può avvalersi delle prestazioni del collaboratore familiare pur non costituendo un'impresa familiare?

No, occorre un atto di costituzione impresa familiare dal Notaio. Preciso, inoltre, una particolarità sulla tassazione del reddito in regime dei minimi ed in presenza di impresa familiare.

L'intero reddito ottenuto dal titolare sconta l'imposta agevolata del 5%, pertanto, al collaboratore non va imputato alcun reddito: il collaboratore non dovrà presentare alcuna dichiarazione dei redditi, le tasse venendo pagate tutte dal titolare dell'attività (circ. Ag. Entrate 7/E del 28.01.2008).

In conclusione, quindi, la presenza del collaboratore in azienda, ai fini fiscali, è irrilevante ai fini dell'attribuzione del reddito. Su tale argomento, inizialmente, sono state elaborate diverse interpretazioni e pareri e, tra l'altro, dopo la circolare del 2008, non ci sono state più circolari che affrontassero il tema dell'attribuzione del reddito o meno al collaboratore.

Rag. Maurizio Cason Villa
Studio Cason Villa